

Orario di lavoro

L'orario settimanale è contrattualmente fissato in 36 ore settimanali da distribuirsi su 5 giorni, pertanto la durata della giornata lavorativa è di 7 ore e 12 minuti.

L'articolazione dell'orario giornaliero del personale viene determinata sulla base degli orari di apertura all'utenza dei servizi, secondo quanto stabilito dall'amministrazione comunale.

In tutte le strutture scolastiche sono attivati un turno di mattina e un turno di pomeriggio; può inoltre essere definito un turno intermedio nelle scuole in cui l'organizzazione delle attività lo richieda.

Flessibilità

E' ammessa per ciascun turno di lavoro una flessibilità in entrata fino ad un massimo di 5 minuti prima e 10 minuti dopo l'orario di inizio turno prestabilito: ad esempio per inizio turno alle 7:00 è ammessa l'entrata in servizio dalle 06:55 alle 07:10.

La flessibilità usufruita in entrata comporta un corrispondente slittamento dell'orario di uscita, mantenendo invariata la durata della prestazione lavorativa di 7 ore e 12 minuti: ad esempio entrata alle 06:55 - uscita alle 14:07; entrata alle 07:10 - uscita alle 14:22.

In casi eccezionali è concessa la possibilità di recuperare la flessibilità oraria entro le 24 ore, se usufruita nel turno del pomeriggio: ad esempio nel turno 10:00-17:12 è ammessa la possibilità, con entrata alle 10:10 di uscire alle 17:12 recuperando i 10 minuti di flessibilità nel turno del giorno seguente.

1 giorno v.b. di lavoro

Ferie

La fruizione delle ferie da parte dei dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, verrà effettuata secondo le seguenti modalità:

1. durante i periodi di chiusura del servizio per le vacanze di Natale, di Pasqua ed eventuali altre previste dal calendario scolastico, nonché nei giorni di chiusura prestabiliti a seguito della relativa programmazione per gli asili nido e le scuole dell'infanzia;
2. i dipendenti con contratto part-time verticale 11 mesi all'anno usufruiscono di almeno due settimane di ferie nel corso del mese di luglio;
3. i restanti giorni vengono fruiti su richiesta del dipendente secondo una programmazione da presentare a gennaio per il periodo febbraio - giugno e a settembre per il periodo settembre - gennaio di ciascun anno;
4. se non presenta una programmazione, il dipendente può richiedere le ferie di volta in volta (telefonicamente e con apposito giustificativo) con un preavviso minimo di 3 giorni; l'azienda autorizzerà le ferie fino ad un massimo di 10 ausiliari e di 4 cuochi al giorno e comunque per non più di una persona per scuola.

Nelle settimane in cui si registra una media delle assenze giornaliere superiore a 15 unità, le ferie potranno essere autorizzate fino ad un massimo di 5 ausiliari e 2 cuochi per giorno.

A MARZO del 2012 si farà una verifica sui
il P. L.

Visite mediche

Nel caso in cui il dipendente debba sottoporsi ad accertamenti sanitari presso strutture pubbliche o convenzionate con il S.S.N. e non vi sia la possibilità di effettuare la prestazione sanitaria al di fuori dell'orario di lavoro, il lavoratore dovrà:

- avvisare l'azienda e i colleghi di lavoro con un congruo preavviso; **CAMBIO TURNO**
- adottare nel giorno della visita il turno di lavoro che garantisca la sua presenza per l'intero turno di lavoro o che riduca al minimo la durata della sua assenza oraria;
- documentare la propria assenza con idonea certificazione da far pervenire all'azienda in originale entro 48 ore.

Visite mediche

1. Nel caso in cui il dipendente debba sottoporsi ad accertamenti sanitari presso strutture pubbliche o convenzionate con il S.S.N. e non vi sia la possibilità di effettuare la prestazione sanitaria al di fuori dell'orario di lavoro, il lavoratore dovrà:
 - ✓ avvisare l'azienda e i colleghi di lavoro entro 48 ore dalla prenotazione della visita medica e quindi programmare per il giorno della visita il turno di lavoro che garantisca la sua presenza per l'intero orario o che riduca al minimo la durata della sua assenza;
 - ✓ documentare la propria assenza con idonea certificazione da far pervenire all'azienda in originale entro 48 ore dall'effettuazione della visita stessa.
2. Tali assenze orarie saranno considerate PERMESSI BREVI ai sensi dell'Art.20 del CCNL 06/07/1995 e dovranno pertanto essere recuperate entro il mese successivo a quello di fruizione, secondo le modalità individuate dall'azienda.
3. **L'applicazione di quanto previsto al punto 2 del presente articolo è sospesa per tutto l'anno 2011. Entro il mese di novembre 2011 si provvederà a verificare il totale complessivo delle ore usufruite per accertamenti sanitari in orario di lavoro; qualora non si registri una contrazione delle stesse pari o superiore al 35% rispetto al totale riferito all'anno 2010 (pari a 422 ore), dal 1° gennaio 2012 si applicherà integralmente quanto previsto al precedente punto 2.**

Lavoro straordinario

I dipendenti sono tenuti a prestare servizio in orario straordinario su richiesta dall'azienda per le attività connesse all'adeguato funzionamento del servizio (ad esempio uscite didattiche, riunioni, incontri formativi, manutenzioni straordinarie delle strutture, ecc.)

Tali prestazioni lavorative daranno luogo al pagamento della retribuzione per orario straordinario (secondo quanto previsto dall'art. 38 CCNL del 14/09/2000), oppure, su espressa richiesta del dipendente, alla possibilità di riposo compensativo.

Le modalità di fruizione del recupero vanno concordate con l'azienda di volta in volta, che lo autorizzerà compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Eventuali prestazioni di orario straordinario che non siano state preventivamente autorizzate dall'azienda non saranno riconosciute ai fini retributivi.

Accesso alle strutture

L'accesso alle strutture scolastiche comunali è riservato al personale di servizio e agli utenti. I dipendenti sono tenuti a vigilare per evitare l'accesso di persone non autorizzate durante l'orario di servizio. Ai fini di garantire il rispetto delle normative vigenti e la tutela della sicurezza degli utenti (nonché dei lavoratori stessi), il dipendente è obbligato, al verificarsi di qualsiasi accesso, anche ispettivo, di terzi all'interno della scuola, ad avvertire tempestivamente l'azienda. (si veda CCNL 06/07/95 - ART.23 comma 3/m)

Chiusura del servizio per sciopero o assemblea sindacale

Nel caso in cui, in concomitanza con la proclamazione di uno sciopero o con lo svolgimento di un'assemblea sindacale, un dipendente si trovasse ad essere da solo all'interno della scuola, potrà essere trasferito presso un'altra scuola fino alla fine del suo turno di lavoro. Laddove tale spostamento non sia possibile, il dipendente sarà eventualmente autorizzato a lasciare anticipatamente la scuola, usufruendo di un recupero da banca ore.

Non può venire x assemblee e sciopero
sostituzioni

Tali assenze orarie saranno considerate PERMESSI BREVI ai sensi dell'Art.20 del CCNL 06/07/1995 e dovranno pertanto essere recuperate entro il mese successivo a quello di fruizione, secondo le modalità individuate dall'azienda.

SI PROPOSTA SINDACALE
Fino al 2012

Spostamenti per servizio

Nel caso in cui l'azienda lo richieda il dipendente è tenuto a spostarsi da una scuola ad un'altra durante l'orario di lavoro utilizzando i mezzi di trasporto pubblico

Il costo sostenuto dal lavoratore per l'utilizzo dei mezzi pubblici verrà rimborsato a fronte di presentazione del corrispondente titolo di viaggio.

Assemblee sindacali

Per i casi in cui le assemblee sindacali si svolgano al di fuori dell'orario di lavoro, le corrispondenti ore verranno retribuite come lavoro ordinario nella busta paga del mese successivo.

LI 08/04/2011

Trasferimenti

Nel periodo 15/05 - 31/05/2011 tutti i dipendenti interessati potranno presentare domanda di trasferimento utilizzando il modulo di seguito allegato, indicando in ordine di preferenza tutte le sedi a cui desiderano essere assegnati.

Il dipendente che non presenta alcuna domanda di trasferimento nei termini, avrà implicitamente espresso la volontà di restare nella stessa sede di lavoro dell'anno scolastico corrente.

Entro il 30/06/2011 AMES S.p.A. predisporrà una graduatoria secondo le seguenti modalità:

1. anzianità di servizio maturata esclusivamente presso AMES S.p.A. espressa in mesi di effettivo servizio (1 mese = 1 punto)
2. lavoratore appartenente alle categorie protette + 20 punti
3. lavoratore con diritto ai benefici della Legge 104/92 per assistenza a familiare disabile +15 punti
4. lavoratore con uno o più figli minori di 8 anni conviventi +10 punti

La graduatoria verrà resa pubblica e consultabile da tutti i dipendenti tramite accesso all'area riservata del sito www.amesvenezia.it (è necessaria previa registrazione con nome utente e password per entrare in questa sezione del sito); sarà inoltre consultabile presso la sede AMES S.p.A. nei giorni e gli orari che verranno successivamente indicati; verrà inoltre trasmessa in copia alle organizzazioni sindacali.

Sulla base della graduatoria e delle richieste effettuate dai dipendenti, AMES S.p.A. provvederà ad attuare i trasferimenti entro _____
La conseguente assegnazione delle sedi per l'anno scolastico 2011/2012 verrà comunicata _____

Nell'assegnazione delle sedi l'azienda si atterrà inoltre ai seguenti criteri:

- Non potrà essere assegnato più di un lavoratore che usufruisca dei permessi per Legge 104/92 alla medesima scuola;
- Se all'interno di un gruppo di lavoro si verificano in corso d'anno delle incompatibilità, l'azienda provvederà autonomamente allo spostamento dei soggetti in lite; nei casi più gravi anche con eventuale frazionamento di tutto il gruppo. I soggetti coinvolti non saranno più assegnati stabilmente ad una sede, ma passeranno al ruolo di jolly.
- Per la sostituzione di assenze di lunga durata che si verificano in corso d'anno (per malattia, infortunio, ecc.) verrà assegnato stabilmente un jolly.
- Per le dipendenti che rientrano in servizio al termine del congedo per maternità usufruendo di riduzione di orario per allattamento: qualora sia possibile garantire l'adeguato funzionamento del servizio, la dipendente manterrà la stessa sede lavorativa precedentemente occupata; laddove ciò non sia possibile, l'azienda concorderà con la lavoratrice la temporanea assegnazione ad una sede in cui la riduzione dell'orario giornaliero non comprometta l'organizzazione del servizio.
- Analogamente, per le dipendenti che intendono usufruire di congedi parentali (=maternità facoltativa) in maniera frazionata: qualora sia possibile garantire l'adeguato funzionamento del servizio, la dipendente manterrà la stessa sede lavorativa precedentemente occupata; laddove ciò non sia possibile, l'azienda assegnerà la dipendente ad una sede in cui sia possibile gestire in modo funzionale al servizio la presenza discontinua della lavoratrice.